



*Affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle D'Aosta*

***Convenzione Conferimento Rifiuti Speciali nel Centro di Trattamento di Rifiuti Solidi Urbani di  
Brissogne***

REV. N°	Descrizione Revisioni	Data
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE	29-11-2019

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL CENTRO DI BRISSOGNE**

tra la Società **ENVAL S.r.l.** con sede in **AOSTA (AO), REGIONE BORGNALE 10 CAP 11100**, PEC:enval@greenholdingpec.it, P.IVA **01244520076**, in qualità di gestore del Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, Via L.Ile Blonde,1 con annessa discarica, qui di seguito denominata "**Gestore**"

e

\_\_\_\_\_ (denominazione)  
con sede in \_\_\_\_\_ (indirizzo)  
Codice fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, qui di seguito denominato "**Utente**"

**PREMESSE**

1. la Regione Autonoma Valle d'Aosta è proprietaria del Centro Regionale di trattamento rifiuti urbani ed assimilati con annessa discarica sito in Brissogne, Località' L'Ile Blonde, 1 (qui di seguito denominato "**Centro**");
2. La Regione Autonoma Valle D'Aosta ha affidato in concessione il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle D'Aosta nel Centro di Brissogne (CUP: B51E17000360007 – CIG: 7258644684) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle tre società REA DALMINE S.p.A. (51%), F.Ili RONC S.r.l. (45%) e CESARO MAC. IMPORT S.r.l. (4%) che si sono in seguito costituite nella società di progetto denominata Enval s.r.l. come previsto dall'articolo 184 del d.lgs. 50/2016 (contratto stipulato in data 2-7-2019 e registrato ad Aosta con il numero 2573 in data 8-7-2019).
3. La Regione Valle D'Aosta ha volturato alla società Enval srl con Provvedimento Dirigenziale numero 6032 del 15/10/2019 la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con N. 5661 del 20-12-2013, volturata al RTI costituito da Rea Dalmine SpA, F.Ili Ronc Srl e Cesaro Mac Import srl con P.D. N.7243 del 12/12/2018 e modificata con P.D. n°4030 del 10-7-2019
4. In base all'autorizzazione di cui al punto 3 **il Gestore** può trattare all'interno del Centro di Rifiuti di Brissogne i rifiuti urbani e assimilati e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti in Valle d'Aosta.
5. In data xx.xx.xx (Allegato 1) l'Utente ha fatto richiesta di conferire nel Centro di Brissogne i propri rifiuti speciali identificati nell'allegato (Allegato 2).

**Si conviene e si stipula quanto segue****Articolo.1 Oggetto della Convenzione**

Il Gestore autorizza l'Utente a conferire al Centro i rifiuti classificati secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE con i seguenti codici:

codice C.E.R	Descrizione	Quantità massima annua [t]

da quest'ultimo prodotti e/o trasportati, nel rispetto del Regolamento di conferimento, (Allegato 5), che si intende integralmente accettato.

**Articolo.2 Modalità di conferimento**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a cura e spese dell'Utente mediante l'utilizzo di mezzi idonei. Nel caso sia fatto in conto terzi deve essere effettuato da un soggetto abilitato.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da Formulario di identificazione del Rifiuto compilato in ogni sua parte ai sensi del D.Lgs 152/06
3. I rifiuti si intendono accettati solo dopo verifica della conformità secondo quanto previsto dal Regolamento di conferimento vigente (Allegato 5).

**Articolo. 3 Durata**

1. La presente convenzione ha durata fino al \_\_\_\_\_ e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

**Articolo. 4 Prezzo**

2. Il *prezzo del servizio di smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani*: Euro/t XXX (diconsi euro XXX/00), salvo variazioni stabilite dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che avranno effetto a partire dalla data della relativa deliberazione oltre ad I.V.A. di legge ed al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/95).
3. Il prezzo del servizio di recupero rifiuti: Euro/t XXX (diconsi euro XXX/00), salvo variazioni stabilite dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che avranno effetto a partire dalla data della relativa deliberazione oltre ad I.V.A.

**Articolo. 5 Fatturazione e Pagamenti**

1. Il Gestore, alla fine di ogni periodo (mese-trimestre) emetterà apposita fattura ed il relativo pagamento dovrà essere eseguito dall'Utente a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni data fattura fine mese.
2. Ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010, il Gestore comunica all'Utente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente Contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I pagamenti relativi al presente Contratto saranno effettuati con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l'Impianto attraverso l'applicazione del CIG: 7258644684.

3. In caso di mancato pagamento, oltre al recesso dalla presente convenzione previsto all' art. 9 lett. c), il Gestore potrà recuperare le somme rimaste scoperte e, senza necessità di messa in mora, applicare gli interessi moratori oltre gli oneri correlativi.

#### **Articolo. 6 Direttore Esecuzione del Contratto, Referente del Gestore e del Committente**

1. La nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete al Gestore e sarà cura dello stesso darne comunicazione all'Utente con un preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di inizio dei conferimenti.
2. Il Gestore dichiara di nominare quale referente tecnico nei confronti dell'Utente il Geom. Enrico Camilli mentre l'Utente dichiara di nominare quale Referente nei confronti del Gestore.....

#### **Articolo.7 Obblighi e Responsabilità dell'Utente**

1. Se richiesto dal Gestore, l'Utente dovrà fornire a sue spese la relazione tecnica contenente la caratterizzazione di base del rifiuto, al fine di poter procedere alla stipula della convenzione.
2. Il personale incaricato dall'Utente di eseguire il trasporto è obbligato a rispettare rigorosamente le indicazioni contenute nel Regolamento di Conferimento (Allegato 5), nel DUVRI (Allegato 4) e gli ordini di servizi impartiti dal Referente Tecnico del Gestore.
3. L'Utente è responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivare all'Ente proprietario dell'impianto di smaltimento finale e/o al gestore a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti o da quelli dichiarati.
4. I rifiuti dovranno essere stati prodotti esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'utente ha obbligo di comunicazione al Gestore ogni variazione del ciclo produttivo che genera il rifiuto.

#### **Articolo.8 Obblighi e Responsabilità del Gestore**

1. Il Gestore, una volta accertata la conformità del rifiuto alle autorizzazioni ed il rispetto di tutte le procedure contenute nel Regolamento di conferimento, è obbligato ad accettare il rifiuto.
2. Il Gestore, attraverso il proprio personale, supervisiona le operazioni di pesatura e scarico a destino del rifiuto garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste all'interno del Centro.
3. Il Gestore è obbligato all'aggiornamento del regolamento di conferimento in modo da renderlo sempre allineato all'esigenze del Centro e permettere l'ottimizzazione delle operazioni in esso previste.

#### **Articolo.9 Facoltà di recesso/risoluzione del contratto**

1. il Gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione e di sospendere il servizio, con effetto immediato dalla data di apposita comunicazione scritta, senza che l'Utente possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi:
  - a. per difformità dalle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate;
  - b. qualora fossero approvate nuove normative in materia di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente accordo;
  - c. per mancato pagamento, alle singole scadenze, del corrispettivo per il servizio reso.

2. Qualora, per motivi di forza maggiore o interventi delle autorità competenti, dovesse interrompersi l'attività di smaltimento rifiuti dell'impianto, per un periodo superiore a giorni trenta, l'Utente potrà risolvere il contratto, ma non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

#### **Articolo.10 Garanzia**

1. L'Utente, a garanzia degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, dovrà prestare idonea fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari a euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_)
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura da parte dell'Utente, il Gestore potrà rivalersi sulla fidejussione prestata per compensare il proprio credito, escluso per il fidejussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. Resta salvo il diritto del Gestore al risarcimento degli ulteriori danni. Il documento fidejussorio sarà svincolato entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione della presente convenzione, e comunque dopo l'adempimento da parte dell'Utente di tutte le proprie obbligazioni.

#### **Articolo.11 Foro Competente**

1. In caso di controversie il Foro competente sarà esclusivamente quello di Aosta.

#### **Articolo.12 Registrazione**

1. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta ad IVA e sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

#### **Articolo.13 Elenco Allegati**

- Allegato 1 – Richiesta di conferimento di Rifiuti Speciali
- Allegato 2 – Scheda Descrittiva Rifiuto Speciale e
- Allegato 3 - Declaratoria
- Allegato 4 – DUVRI ai sensi del D.Lgs 81/08
- Allegato 5 – Regolamento di Conferimento

\_\_\_\_\_ Lì \_\_\_\_\_

Il Gestore \_\_\_\_\_

l'Utente \_\_\_\_\_